

ALLEGATO A)

Alla deliberazione di G.C. n. 114 del 17.08.2023



COMUNE DI FALERNA  
Provincia di Catanzaro

## **REGOLAMENTO**

**PER LA DISCIPLINA DEL BUONO PASTO SOSTITUTIVO DEL SERVIZIO MENSA**

Approvato con deliberazione della Giunta Comunale n. 114 del 17.08.2023

Esecutivo dal **21.08.2023**

## **Indice**

Art. 1 - PRINCIPI GENERALI

ART. 2 - DEFINIZIONE DEL SERVIZIO SOSTITUTIVO DI MENSA

ART. 3 - DIRITTO AL SERVIZIO MENSA

ART. 4 - ESCLUSIONE DAL SERVIZIO DI MENSA

Art. 5 - ATTRIBUZIONE DEL BUONO PASTO AL PERSONALE IN CASO DI MISSIONI E PARTECIPAZIONE A CORSI DI FORMAZIONE ED AL PERSONALE IN REGIME DI LAVORO AGILE

Art. 6 ATTRIBUZIONE DEL BUONO PASTO AL PERSONALE IN CASO DI CONSULTAZIONI ELETTORALI

ART. 7 VALORE ED UTILIZZO DEL BUONO PASTO

ART. 8 - PROCEDURA DI EROGAZIONE DEI BUONI PASTO

ART. 9 - FURTO, SMARRIMENTO E DETERIORAMENTO

ART. 10 - SEGRETARIO COMUNALE

ART. 11 - DECORRENZA DEL SERVIZIO SOSTITUTIVO MENSA

ART. 12 - TRATTAMENTO FISCALE E CONTRIBUTIVO DEL SERVIZIO SOSTITUTIVO DI MENSA

ART. 13 - DISPOSIZIONI FINALI

## **ART. 1 - PRINCIPI GENERALI**

- 1.** Il presente regolamento disciplina le modalità di erogazione del servizio sostitutivo della mensa a favore dei dipendenti del Comune di Falerna, come disciplinato dalle norme vigenti dei contratti collettivi nazionali (*artt. 34 e 35, CCNL 16 novembre 2022*).
- 2.** Il Comune di Falerna, in relazione al proprio assetto organizzativo e in ottemperanza alle disposizioni contrattuali, assicura al proprio personale (a tempo indeterminato e determinato, a tempo pieno e parziale), nonché alle altre figure tenute a prestare servizio presso l'Ente con orario predeterminato (ad es. personale comandato ove presente), il servizio sostitutivo della mensa attraverso l'attribuzione di buoni pasto.
- 3.** I buoni pasto non possono essere sostituiti da indennità monetarie e non sono cedibili a terzi.
- 4.** Dopo la consegna al personale che ne ha diritto, la responsabilità dell'utilizzo dei buoni pasto ricade interamente sullo stesso personale e, nel caso in cui si verifichi un evento che non ne consenta l'utilizzo, i buoni non possono essere riemessi, salvo quanto previsto al successivo art. 6.

## **ART. 2 - DEFINIZIONE DEL SERVIZIO SOSTITUTIVO DI MENSA**

- 1.** Per servizio sostitutivo di mensa si intende quello fruibile in pubblici esercizi dislocati sul territorio o mediante la cessione di prodotti di gastronomia pronti per il consumo immediato effettuata da rosticcerie e gastronomie artigianali, pubblici esercizi e servizi commerciali muniti delle autorizzazioni di legge, convenzionati con l'appaltatore del servizio buoni pasto o autorizzati dal Comune di Falerna.

## **ART. 3 - DIRITTO AL SERVIZIO SOSTITUTIVO DI MENSA**

- 1.** Ha diritto all'attribuzione di un buono pasto, il personale dipendente a tempo indeterminato e determinato, sia pieno che parziale.
- 2.** Il diritto al buono pasto è connesso alla prestazione del servizio, certificata da idonei sistemi di rilevazione elettronica (timbratura con badge).  
Pertanto, è fatto obbligo a tutti i dipendenti aventi diritto di timbrare in uscita la pausa pranzo, effettuare l'intervallo, quindi timbrare di nuovo l'entrata per effettuare

l'orario pomeridiano. Nel caso in cui il dipendente non abbia potuto effettuare la timbratura, l'effettiva prestazione dell'attività lavorativa deve essere attestata dal dipendente e siglata dal Responsabile del Servizio finanziario. Non saranno attribuiti buoni pasto a chi non abbia correttamente adempiuto, nei modi su indicati, alle operazioni di timbratura.

3. Il diritto al buono pasto spetta ai dipendenti che sono tenuti al rientro pomeridiano, purché siano prestate nella giornata almeno 8 ore complessive di lavoro, nelle quali almeno 3 ore di rientro pomeridiano.

4. Di norma sono concessi un numero massimo di 2 buoni pasto per settimana.

5. I limiti di cui ai commi precedenti possono essere superati con espressa modifica al presente Regolamento a seguito di attenta valutazione del rispetto dei tetti di spesa del personale previsti dalla normativa vigente.

6. Il buono pasto non spetta nei casi in cui sia effettuato il rientro per recupero di debito orario, in ragione di permessi retribuiti fruiti nei giorni in cui l'orario di lavoro è articolato nelle ore antimeridiane:

7. Il buono pasto spetta anche ai dipendenti che prestano servizio a tempo parziale limitatamente ai giorni in cui svolgono un orario non inferiore a 8 ore complessive nella giornata e rispettano la pausa di almeno mezz'ora e massimo due ore.

8. Il diritto spetta anche a tutti i lavoratori che effettuano lavoro straordinario, debitamente e preventivamente autorizzato dal Responsabile del Servizio di appartenenza o dal Segretario Comunale, in un giorno non previsto per il rientro pomeridiano o per esigenze strettamente funzionali al servizio da svolgere, sempre che siano prestate complessivamente nella giornata almeno 6 ore di lavoro presso l'ente di appartenenza.

9. Nel caso in cui i dipendenti adibiti al servizio di polizia locale svolgano orario di servizio spezzato, rimangono confermate le modalità di attribuzione del buono pasto purché la prestazione effettiva (esclusa la pausa pasto) sia almeno di 8 ore.

10. Nell'ambito della complessiva disciplina degli artt. 34 e 35 del CCNL 16 novembre 2022, i dipendenti che svolgono il servizio di Polizia locale, in considerazione dell'esigenza di garantire il regolare svolgimento delle attività e la continuità dell'erogazione dei servizi e anche dell'impossibilità di introdurre modificazioni nell'organizzazione del lavoro, ferma restando l'attribuzione del buono pasto, possono fruire di una pausa per la consumazione dei pasti che potrà essere collocata anche all'inizio o alla fine di ciascun turno di lavoro.

11. Non concorrono al raggiungimento delle ore utili per avere diritto al buono pasto i permessi retribuiti per motivi personali o per gli altri motivi previsti dal contratto nazionale di lavoro, ancorché la prestazione lavorativa effettivamente resa sia

distribuita tra la mattina e il pomeriggio e, comunque, attorno all'orario previsto per la pausa pranzo.

12. Concorrono al raggiungimento delle ore utili per avere diritto al buono pasto i permessi concessi ai sensi della L. 5 febbraio 1992, n. 104, a ore per giorno e ai permessi sindacali previsti dalla contrattazione collettiva, purché le prestazioni lavorative effettivamente rese siano distribuite tra la mattina e il pomeriggio e, comunque, attorno all'orario previsto per la pausa pranzo.

#### **ART. 4 - ESCLUSIONE DAL SERVIZIO DI MENSA**

1. Non si ha diritto al buono pasto nei giorni di assenza dal servizio per l'intera giornata, indipendentemente dalla natura dell'assenza, o nei giorni in cui non si effettua il rientro pomeridiano.

2. Non si eroga il buono pasto ai dipendenti in missione che usufruiscono del trattamento di trasferta e che chiedono il rimborso, entro i limiti previsti dalla legge, delle spese documentate sostenute per i pasti.

#### **ART.5 - ATTRIBUZIONE DEL BUONO PASTO AL PERSONALE IN CASO DI MISSIONI E PARTECIPAZIONE A CORSI DI FORMAZIONE ED AL PERSONALE IN REGIME DI LAVORO AGILE**

1. In caso di missione con rientro in sede oltre le ore 15:30, il buono pasto può essere attribuito purché l'attività lavorativa complessivamente prestata risulti pari ad almeno 9 ore; l'orario del servizio deve essere attestato tramite regolari timbrature e l'autorizzazione alla missione vistata dal responsabile del settore di appartenenza.

2. In caso di partecipazione a corsi di formazione fuori sede che si protraggano in orario pomeridiano e che non comprendano l'erogazione del pasto, il buono pasto può essere attribuito purché il corso si protragga in orario pomeridiano per almeno due ore; l'orario delle attività deve risultare dai documenti inerenti al programma del corso e dalla autorizzazione alla missione vistata dal responsabile del settore di appartenenza.

3. Coloro che svolgono l'attività lavorativa in modalità agile maturano il diritto alla corresponsione del buono pasto soltanto nelle giornate lavorative svolte in sede, coerentemente con l'atto o l'accordo che disciplina la modalità di svolgimento agile

della prestazione lavorativa, ed alle medesime altre condizioni stabilite dal presente regolamento.

#### **ART.6 - ATTRIBUZIONE DEL BUONO PASTO AL PERSONALE IN CASO DI CONSULTAZIONI ELETTORALI**

1. Il personale impegnato nelle attività di consultazioni elettorali svolto in regime di lavoro straordinario elettorale, ha diritto al buono pasto per il periodo autorizzato e soltanto qualora vengano rispettate le altre condizioni stabilite dal presente regolamento.

2. In caso di consultazioni elettorali, qualora sia previsto il rimborso delle spese elettorali da parte di altri Enti, potranno essere corrisposti buoni pasto in numero superiore a quanto disposto dall'art. 3, purché rimborsabili da parte dei predetti Enti.

3. È in ogni caso esclusa la possibilità di attribuzione di più di un buono pasto al giorno anche se l'attività di straordinario elettorale si protrae in ore serali e notturne.

#### **ART. 7 VALORE ED UTILIZZO DEL BUONO PASTO**

1. Il valore nominale del buono pasto è fissato in € 7,00 ( euro sette/00).

2. Futuri adeguamenti saranno possibili sulla base di sopravvenute disposizioni di legge di adeguamento dell'importo massimo, previa contrattazione decentrata e successiva formale adozione con deliberazione della Giunta Comunale e comunque nei limiti dell'importo massimo stabilito dalla legge.

2. Il buono pasto:

- deve essere firmato dal dipendente al momento dell'utilizzo;
- non è cedibile, commerciabile o convertibile in denaro;
- può essere utilizzato solo per usufruire del servizio sostitutivo di mensa, presso gli esercizi convenzionati.

ha validità fino alla scadenza indicata sul buono pasto;

- è assoggettato alle norme previdenziali e fiscali vigenti al momento del suo acquisto o utilizzo per la parte eccedente l'importo giornaliero ivi previsto.

#### **ART. 8 - PROCEDURA DI EROGAZIONE DEI BUONI PASTO**

1. In caso di erogazione cartacea, i buoni pasto vengono conteggiati da un incaricato del servizio competente sulla base dei rientri effettuati nel mese di riferimento, come risulta dalle marcature del badge.

I buoni pasto sono consegnati a ogni dipendente avente diritto da parte del Responsabile del servizio finanziario previa sottoscrizione di apposito tabulato, al fine di poter permettere gli opportuni controlli. I buoni sono spendibili fino alla data di scadenza prevista su ciascun buono e, se non utilizzati entro tale data, possono essere restituiti e sostituiti solo se preventivamente concordato con la ditta fornitrice.

3. In caso di attivazione del c.d. buono pasto elettronico, l'Ufficio del personale provvederà a:

- consegnare a ciascun dipendente una tessera nominativa;
- accreditare il valore dei buoni pasto bimestralmente, in riferimento al valore complessivo dei buoni pasto maturati nel bimestre precedente ed entro i due mesi successivi.

### **ART. 9 - FURTO, SMARRIMENTO E DETERIORAMENTO**

1. I buoni pasto devono essere conservati con la dovuta diligenza. Nel caso di furto o smarrimento dei buoni pasto cartacei o della tessera, il dipendente che intenda richiedere altri buoni in sostituzione di quelli smarriti o rubati, deve presentare all'Amministrazione Comunale copia della relativa denuncia presentata all'autorità competente contenente l'indicazione specifica dei buoni a lui consegnati.

2. In caso di deterioramento dei buoni pasto l'amministrazione può procedere alla relativa sostituzione solo qualora il dipendente consegni i buoni deteriorati, ma comunque interi e riferibili alla gestione in corso.

### **ART. 10 - SEGRETARIO COMUNALE**

Il Segretario Comunale ha titolo a un buono pasto per ogni giornata in cui presta servizio anche nelle ore pomeridiane. Non essendovi obbligo di rilevazione delle presenze, l'effettiva prestazione lavorativa anche nelle ore pomeridiane dovrà essere documentata dallo stesso personale mediante sottoscrizione di specifica attestazione.

### **ART. 11 - DECORRENZA DEL SERVIZIO SOSTITUTIVO MENSA**

1. La maturazione del diritto alla corresponsione dei buoni pasto da parte dei dipendenti del Comune di Falerna, in sede di prima applicazione, decorrerà presumibilmente dal 1° ottobre 2023 o comunque dalla data che sarà comunicata dal Responsabile dell'Area Finanziaria ( gestione personale – parte economica) in seguito all'adesione alla convenzione Consip relativa al servizio sostitutivo di mensa;

il Responsabile precedente stabilirà, nel medesimo atto di adesione, la decorrenza iniziale del rapporto contrattuale con l'operatore economico fornitore del servizio sostitutivo mensa che coinciderà con il termine iniziale della esigibilità dei buoni pasto, alle condizioni previste nel presente Regolamento.

2. La maturazione del diritto alla corresponsione dei buoni pasto da parte dei dipendenti del Comune di Falerna è subordinata, anno per anno, all'effettiva disponibilità finanziaria.

## **ART. 12 - TRATTAMENTO FISCALE E CONTRIBUTIVO DEL SERVIZIO SOSTITUTIVO DI MENSA**

1. Il valore nominale del buono pasto non costituisce reddito da lavoro dipendente fino all'importo complessivo giornaliero di euro 4,00, aumentato a euro 8,00 nel caso in cui le stesse siano rese in forma elettronica, ai sensi del comma 677 dell'art. 1 della L. 27 dicembre 2019, n. 160 che ha modificato la lett. c) del comma 2 dell'art. 51 del T.U.I.R.
2. Per quanto al comma che precede, per i ticket cartacei oltre il limite giornaliero di euro 4,00, la differenza forma reddito imponibile ed è assoggettato alle ritenute di legge.
3. per i ticket elettronici oltre il limite giornaliero di euro 8,00, la differenza forma reddito imponibile ed è assoggettato alle ritenute di legge.
4. Nel caso in cui l'importo dei buoni pasto è assoggettato a ritenute fiscali e previdenziali per la sola parte eccedente l'importo giornaliero sopra fissato, il Responsabile del servizio finanziario incaricato all'erogazione dei buoni pasto verifica mensilmente il tabulato dei buoni erogati al personale avente diritto.

## **ART. 13 - DISPOSIZIONI FINALI**

1. Il presente regolamento entra in vigore dalla data di esecutività della relativa deliberazione di approvazione, e si intende abrogata ogni altra disposizione in merito.
2. Per quanto non previsto nel presente regolamento si applicano le disposizioni dei contratti collettivi vigenti.